

di Paolo Bassi

Che musica?

La Finanziaria insiste sulle tematiche energetiche della recente e meno recente legislazione.

Ciò sta a dire che gli argomenti sono e sono stati all'ordine del giorno dei governi centrali e locali che via via si sono succeduti.

Il problema è che ogni "organo legislativo" ha voluto metterci del suo, inserendo e togliendo "registri" e quindi modificando, da un punto di vista timbrico, la musica.

Senza voler fare la chiosa della Finanziaria e dei vari Decreti si riprendono alcuni contenuti per delle riflessioni.

Per alcuni ambiti¹, la detrazione fiscale, ai fini Irpef, passa al 36% al 55%:

Inoltre per il terziario sono previste ulteriori detrazioni dal reddito d'impresa, per interventi volti all'efficienza energetica a livello di sistemi di illuminazione.

Sono oggetto di contributo i nuovi edifici e nuovi complessi, con un limite volumetrico però², che conseguono prestazioni energetiche al di sotto di certe soglie prefissate dal 192, anche per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Motori elettrici più efficienti³ sono premiati con detrazioni fiscali.

Fino a questo punto gli enunciati del legislatore trovano, fermo restando note esplicative e applicative anche in rapporto al ruolo giocato dal condizionamento che, così come appare nel testo, sembra una sorta di fulmine a ciel sereno, certa ragione e certa continuità.

Si spiega meno il comma che prevede che i Comuni prescrivano all'interno dei loro regolamenti edilizi l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, con una potenza di picco non inferiore a 0,2 kW per unità abitativa⁴.

E da qui una serie di domande:

- che senso ha inserire questo comma, più strutturale, in un ambito che prevede, in generale, delle agevolazioni fiscali?
- come si rapporta questo comma con l'allegato I del Dlgs 311 del 29/12/2006 là dove per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati, pubblici e privati è fatto obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?
- a quando i "completamenti" del 192-311?

"Gli organi legislativi" sembrano non conoscere le battute che precedono, di poco, la "musica" che stanno suonando.

Paolo Bassi
paolo.bassi@ipobi.it

¹ Interventi di riqualificazione energetica in edifici esistenti, che consentono risparmi del 20%;

- interventi su strutture e paramenti, opachi e trasparenti, verticali e orizzontali atti a garantire determinate trasmittanze termiche, in funzione della fascia climatica;

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

² Superiore a 10.000 mc. Varrebbe la pena valutare i dati Cresme e Ance circa la fondatezza di tale limite.

³ Con range di potenza da 5 a 90 kW.

⁴ La semplice regola del pollice, applicata alla realtà milanese dello scrivente, mostra che per 1 kW occorre una superficie di circa 10 mq. Quindi per soddisfare il dettato legislativo basta che ogni abitante-utente collochi sul proprio tetto 2 mq di pannelli fotovoltaici, con tutti i limiti e le riserve del caso.